

MARAVIGLIA, *relatore*. Non si deve sopprimere niente; soltanto bisogna aggiungere l'emendamento proposto dal ministro nel primo comma dell'articolo 7 dopo le parole « può essere affidata ».

L'onorevole ministro ha proposto di aggiungere: « in conformità alle norme della presente legge ».

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Credevo con le dichiarazioni fatte nella discussione generale di essermi spiegato chiaramente. Non vorrei che la Camera, da ultra podestarile che era un'ora fa, mi diventasse elezionista.

Quindi è bene chiarire il concetto: che cosa significa da parte mia l'accettazione della proposta soppressione dell'articolo 8, cioè l'accettata istituzione della Consulta municipale nei comuni che eccedano i 5000 abitanti e dove sia istituito il Podestà, in ragione di due scioglimenti entro il termine di due anni? E che cosa significa la mia proposta di articolo sostitutivo?

Significano semplicemente questo, che in quei comuni la istituzione del Podestà è definitiva, piena; Podestà e Consulta una volta per sempre. Ora, se noi lasciamo in vigore il capoverso dell'articolo 7, è evidente che si lascia aperta la possibilità del ritorno al sistema elettivo, cosa che non so se sia nell'intendimento della Camera.

SANDRINI. Volevo chiedere al ministro una spiegazione in proposito.

I chiarimenti dati dal ministro sono positivi e non lasciano luogo a dubbi. Però sarà nella facoltà del Governo di poter prendere questi provvedimenti o sono presi automaticamente?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. È bene che la Camera abbia piena consapevolezza dei termini esatti della legge. Credevo di averlo fatto con sufficiente precisione. Sono disposto a ripetermi, se si ha la pazienza di ascoltarmi ancora.

Quando si presenta il caso di un comune di oltre cinquemila abitanti in cui sia avvenuto per due volte nel termine di due anni lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria, il Governo del Re può istituire il Podestà e la consulta municipale, e in questo caso l'istituzione è definitiva e avviene per decreto Reale su proposta del ministro dell'interno udito il Consiglio dei ministri. Il che si significa che vi possono essere anche casi nei quali, a giudizio insindacabile del

Governo del Re, nonostante i due scioglimenti, si possa pensare che un'amministrazione straordinaria, secondo le norme finora vigenti della legge comunale e provinciale, possa sopperire a quelle particolari esigenze locali. Per tutti gli altri casi, ripeto, vi è l'istituzione definitiva del Podestà e della Consulta per decreto Reale udito il Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARAVIGLIA, *relatore*. Le dichiarazioni del ministro per quanto riguarda la soppressione del secondo capoverso per il semplice fatto di avere accettato la soppressione dell'articolo 8 a me non sembrano decisive. Non ci sarebbe ragione alcuna, che un comune, non per una caratteristica obbiettiva, ma per un fatto storico, cioè per avere avuto due volte lo scioglimento in determinato periodo, debba passare a regime di Podestà in via definitiva unicamente per questo fatto contingente.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Perciò la decisione è lasciata al Governo.

MARAVIGLIA, *relatore*. Tuttavia accetto la proposta del Governo, per la semplicissima ragione che fra cinque anni questa materia sarà certamente sistemata in maniera definitiva, cioè, senza dubbio, noi saremo passati a un regime unico podestarile per tutti i comuni del Regno.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 7 nel testo proposto dall'onorevole ministro e cioè:

« Nei comuni di popolazione eccedente quella indicata dall'articolo 1 l'amministrazione può essere affidata, in conformità delle norme stabilite dalla presente legge, a un Podestà, quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni.

« Il provvedimento previsto dal presente articolo è adottato con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, udito il Consiglio dei ministri ».

(È approvato).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Mi riservo di dare in sede di discussione dell'articolo 8 delle spiegazioni all'onorevole Maraviglia.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma sullo stesso emendamento non posso darle due volte la facoltà di parlare.